Sentenza del 05/01/2022 n. 139 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate contestava alla F. B. Srl la mancata dichiarazione nell'atto di compravendita del (XXXX) in favore della F. ITL Srl - relativo alla cessione di due depositi industriali con annesso piazzale per un prezzo di Euro 170.000,00 - di un ulteriore immobile in costruzione ivi esistente, già proprietà del cedente per accessione e contestualmente venduto, la cui omissione determinava la sottrazione a tassazione di un maggior reddito attesa la valutazione del cespite non indicato in oltre Euro 1.288.000,00.

Trattandosi di operazione per la quale le parti avevano adottato il sistema dell'inversione contabile, l'Ufficio irrogava la sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 2, che determinava nella misura del 5% del corrispettivo non documentato.

L'impugnazione della società, che eccepiva la natura meramente formale della violazione, l'inesistenza di danno erariale atteso il ricorso alla procedura di inversione contabile, l'assenza di prova di plusvalenza o minusvalenza da rilevare contabilmente e, comunque, l'applicabilità della minor sanzione in misura fissa, era rigettata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, la cui decisione era confermata dal giudice d'appello.

F. B. Srl propone ricorso per cassazione con tre motivi. L'Agenzia delle Entrate deposita mero atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza pubblica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dato atto che la contribuente con memoria del 2 novembre 2021 ha depositato istanza di estinzione per "intervenuta carenza d'interesse alla decisione del presente ricorso per rottamazione del carico tributario in controversia".

Tale atto, pur non riconducibile nè ad una ipotesi di rinunzia, nè di estinzione (in ispecie, per definizione agevolata), è comunque indicativo del sopravvenuto venir meno dell'interesse al ricorso, sicchè ne determina comunque l'inammissibilità (Sez. U, n. 3876 del 18/02/2010).

Nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell'Ufficio.

Non si applica, infine, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, posto che l'inammissibilità del ricorso deriva da causa sopravvenuta (v. Cass. n. 31732 del 07/12/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza